

#### Art.1 Costituzione

1.1- E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "LE ALI DI W".

Che in seguito sarà denominata l'organizzazione "LE ALI DI W"

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 10 e seguenti del DL 4 dicembre 1997, n.460, l'organizzazione è costituita in conformità al dettato della legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di volontariato" che le consente di essere considerato ONLUS (Organizzazione non lucrativa di attività sociale) ai sensi dell'art. 10 del DL 4 dicembre 1997, n.460. La qualificazione di "Organizzazione di volontariato" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

1.2- I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa.

1.3- La durata dell'organizzazione è illimitata.

1.4- L'organizzazione ha sede in v. Solferino n°33 di Mantova

Sono previste sedi regionali: di cui per la regione Piemonte la sede è in v. Damiano Chiesa 35/15 Torino, per la regione Lombardia in v. Solferino n°33 Mantova. Sono previste anche sedi internazionali qualora vi fosse richiesta di adesioni da parte di altri paesi esteri.

#### Art.2 – Scopi

2.1- L'Organizzazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta personale e gratuita dei propri aderenti, opera nel settore (specificare secondo l'art. 10 del DL 4 dicembre 1997, n.460, uno o più dei seguenti settori):

- **assistenza sociale e socio sanitaria**
- assistenza sanitaria
- beneficenza
- **istruzione**
- **formazione**
- sport dilettantistico
- tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, ivi comprese le biblioteche
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- **promozione della cultura e dell'arte**
- **tutela dei diritti civili**
- **ricerca scientifica**

Per il perseguimento in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale concretizzanti nelle finalità indicate nel successivo art.3.

#### Art.3- Finalità

L'organizzazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

- **tutela dei diritti civili delle madri singol**
- **promozione di cultura (letteraria, teatrale, cinematografica) inerente la problematica delle madri singol**
- **promozione di reti sociali a sostegno delle madri singol anche tramite corsi di formazione**
- **promozione di conoscenze inerenti le madri singol per esempio su dinamiche psico-sociali espulsive e sostenute da errate convinzioni o pregiudizi**
- **consulenze e sostegno psicologico**
- **informazione e aiuto sulle problematiche psico-relazionali relative alla genitorialità rivolta in particolare a madri singol in particolari situazioni esistenziali (precarietà e disoccupazione, vedovanza, separazione, problemi di salute, problemi economici, prostituzione, immigrazione, vulnerabilità psico-affettiva causata da eventi traumatici e psico-traumatici, abusi)**
- **promozione e divulgazione inerenti ricerche psicologiche attinenti le madri singol**
- **raccolta fondi**

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione di volontariato si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Art.4 Aderenti all'organizzazione

4.1 Sono aderenti dell'organizzazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. (ordinari)

La qualità di socio fondatore può essere acquisita da un socio ordinario su proposta e consenso di due terzi dei soci fondatori, i soci fondatori garantiscono il proseguimento dell'intento iniziale dell'organizzazione.

(Eventuale) Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Ciascun aderente maggiore d'età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie aderenti, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'organizzazione.  
Sono ammesse le partecipazioni online.

4.2 - Il numero degli aderenti è illimitato.

4.3 - Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e doveri.

4.4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti:

4.4.1 - Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.

4.4.2 - L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti dell'organizzazione.

4.4.3 - Gli aderenti cessano di partecipare all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso
- per decesso
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari
- per persistente violazione degli obblighi statutari

4.4.4 - L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile. Sono ammesse le richieste on -line.

Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti

5.1 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. E' annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio.

5.2 - Gli aderenti hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento

5.3 - Gli aderenti sono obbligati

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare il contributo stabilito dall'assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Agli aderenti possono essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Sono ammesse le partecipazioni, contributi e prestazioni on-line.

Art.6 Patrimonio – Entrata

6.1 – Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

a) quote e contributi degli associati b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Ovvero:

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze in bilancio di bilancio
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ed incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali non esplicitamente destinato ad incremento di patrimonio.
- da beni mobili e immobili che diverranno di sua proprietà

6.2.1 – I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo

6.3 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo secondo la deliberazione specifica)

Art.7 – Organizzazioni Sociali dell'organizzazione

7.1 – Organi dell'organizzazione sono:

- l'assemblea degli aderenti
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente

Possono essere inoltre costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia

- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Garanti

Art.8 – Assemblea degli aderenti

8.1 – L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione

8.2 – L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione

8.3 – La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione

8.4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo di aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

8.5 – L'assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo

Altri compiti dell'Assemblea sono

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto)
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto)
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Collegio Direttivo
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza
- fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti, quale forma partecipazione alla vita dell'organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti

8.6 – L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell'organizzazione

8.7 – L'avviso di convocazione è inviato individualmente per iscritto agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita; ed è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'assemblea in assenza di leggi in materia e in analogia di quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

8.8 – In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 – Per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8.9 – Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art.15

8,10 – Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

E' ammessa una organizzazione assembleare on - line.

#### Art.9 – Il Consiglio Direttivo

9.1 – Il Consiglio direttivo è delegato dall'assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Il consiglio direttivo non può essere costituito da meno di due terzi di soci fondatori. Il consiglio direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

9.2 – Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice Presidente (o più Vice Presidenti)

9.3 – Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consuntivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Sono ammesse le consultazioni online.

9.4 – Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo probabilmente entro la fine del mese di aprile successivi all'anno interessato
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti)
- nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
- deliberare in merito all'esclusione degli aderenti
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
- Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio
- Istituire gruppi o sessioni di lavoro i cui coordinatori se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee con voto consultivo
- Nominare all'occorrenza secondo le dimensioni assunte dall'organizzazione il Direttore deliberando i relativi poteri

#### Art.10 – Presidente

10.1 – Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti

10.2 – Il Presidente :

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizi
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie quietanze
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e Amministrativa
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato esecutivo
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

In caso di assenza di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente

#### Art. 11 – Collegio dei Revisori dei Conti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge l'impone tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previsti dalle leggi vigenti per i revisori dei conti
- agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e se previsto del Comitato Esecutivo
- riferisce annualmente all'assemblea con le relazioni scritte e trascritte nell'apposito registro dei Revisori dei Conti.

#### Art.12 – Collegio dei Garanti

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti tra questi e l'organizzazione o i suoi organi tra i membri degli organi e tra gli organi stessi
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile

Art. 13 – Gratuità delle cariche

13.1 – Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'organizzazione.

Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

13.2 – Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art. 14 – Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

14.2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 – Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

14.4 – Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma anche diretta nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del 4 dicembre 1997, n°460, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante le vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUSS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.

Art.15 – Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'organizzazione

15.1 – Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 – Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico e analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art.5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta per legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve agli aderenti.

Art.16 – Norme di rinvio

Per quanto non presente dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n. 266 del 11/08/91, alla legislazione regionale sul volontariato, al DL 4 dicembre 1997, n.460 e alle loro eventuali variazioni.

Art.17 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono chiederne copia personale. Possono essere utilizzate tecnologie informatiche in particolare qualora l'organizzazione trovasse aderenti su tutto il territorio nazionale e fuori dal territorio nazionale.